

6. Se l'esame del manuale della qualità ha esito positivo l'Ispettorato provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede del laboratorio. I valutatori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare all'Ispettorato il rapporto con le proprie valutazioni e raccomandazioni.

7. Detto rapporto è sottoposto all'esame dell'Ispettorato che lo inoltra alla Commissione consultiva di cui all'art. 6 del presente decreto legislativo per il prescritto parere.

8. L'accreditamento ha la durata di tre anni, rinnovabile secondo la procedura di mantenimento di cui all'art. 5.

Art. 4.

Rilascio dell'accreditamento

1. La Commissione trasmette il parere all'Ispettorato entro trenta giorni dall'invio del rapporto di valutazione.

2. La Commissione ha facoltà di richiedere ai valutatori supplementi di indagini ai fini del completamento dell'istruttoria di valutazione.

3. L'Ispettorato rilascia al laboratorio richiedente il relativo certificato.

Art. 5.

Mantenimento dell'avvenuto accreditamento

1. L'Ispettorato, sentita la Commissione, dispone le visite di sorveglianza dei laboratori in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento. Le visite ispettive sono effettuate almeno una volta l'anno.

Art. 6.

Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento può essere sospeso dall'Ispettorato, sentita la Commissione, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti.

2. L'accreditamento è revocato dall'Ispettorato sentita la Commissione:

a) nel caso in cui il laboratorio non ottemperi, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;

b) nel caso in cui siano venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del rilascio dall'accreditamento.

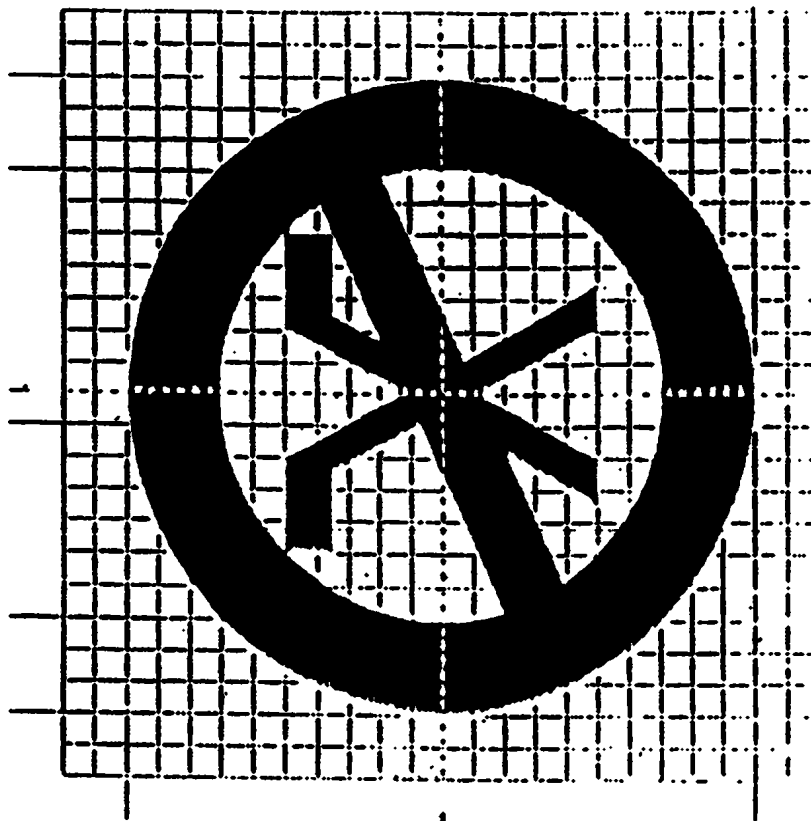
3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati al laboratorio interessato a cura dell'Ispettorato.

Art. 7.

Tariffe

1. Ai fini dell'accreditamento si applicano le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni rese a terzi dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

ALLEGATO 6
(art. 4, comma 1)



ALLEGATO 7
(art. 2, comma 4)

La dichiarazione deve contenere:

- a) il nome o la ragione sociale del richiedente;
- b) la sede sociale del richiedente;
- c) la destinazione e le caratteristiche dell'apparecchiatura terminale oggetto della dichiarazione;
- d) il luogo di fabbricazione;

e) le informazioni che consentono di identificare univocamente l'apparecchiatura all'atto della sua commercializzazione (marca, modello, numero di serie);

f) l'attestazione che la stessa dichiarazione non è stata depositata presso altro organismo notificato della Comunità;

g) l'attestazione che l'apparecchiatura è destinata ovvero non è destinata al collegamento con la rete pubblica.

Alla dichiarazione deve essere allegato il manuale per l'uso dell'apparecchiatura terminale.